



SENT. N. 397/18
R.G. N. 1876/16
C.R. N. 3267/18
OGG. N. _____
Oggetto Pag. to somme

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto

Il Giudice di Pace Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1876 del Reg. Gen. Aff.Cont. dell'anno 2016

TRA

~~_____~~ avv. Sara Serritiello

ATTORE

CONTRO

~~_____~~ – avv. Marco Giunti

CONVENUTA

E

~~_____~~

CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE

Oggetto : azione di accertamento negativo

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da atti

FATTO E DIRITTO

Trattasi di emissione di fatture errate in quanto attribuite a contatore non servente l'utenza della attrice . Dalla lettura degli atti di causa risulta pacifico tra le Parti , anche ai sensi dell'art. 115 cpc. , la circostanza lamentata dalla attrice attribuita dalla convenuta a fatto esclusivo della chiamata in causa contumace . Alcuna prova in contrario è stata offerta dalla convenuta. Pertanto stante la accertata inadempienza contrattuale va dichiarata la non debenza da parte della attrice delle fatture, dichiarate come non dovute N. 1519413926 di € 295,53; N. 1525212587 di € 50,46; N. 1530877846 di € 76,53; N. 1542031133 di € 123,65; N. 1538329100 di € 92,60; n. 1609309921 di € 3.308,28, intestate alla Sig.ra ~~_____~~ ~~_____~~. In ordine alla richiesta di risarcimento per il danno esistenziale derivato all' attrice , in conseguenza dello disagio subito con riflessi nella propria sfera relazionale , si ritiene che la relativa domanda, per quanto di ragione, sia da accogliere per le motivazioni appresso indicate. Non vi è dubbio , infatti, che all'attore sia derivato un danno ingiusto, derivante dal comportamento tenuto dalla medesima società convenuta nella gestione della insorta controversia . Infatti la convenuta , dimostrando indifferenza ed insensibilità nella gestione del disservizio , non ha inteso fornire alcun riscontro positivo alle varie richieste e solleciti ricevuti , determinando così nell'utente uno stato di preoccupazione per la gestione della propria utenza , preoccupazione anche riferibile ai disagi affrontati per sollecitare , sia direttamente che a mezzo di proprio Legale, la convenuta ad adempiere a quanto



dovuto cui ha fatto comunque seguito la inopinata sospensione del servizio richiesto . Ne consegue che tutti questi elementi, spiacevoli e causa essi stessi di disservizi, sono andati , evidentemente, ad incidere per diversi giorni negativamente nella sfera emotiva dell'attrice , di fatto pregiudicandola nella sua immagine sociale e nella sua capacità di relazione per provvedere alla proprie necessità di vita quotidiana. Tale danno è chiaramente risarcibile ancorchè non provato nel suo importo. L'esistenza di detto danno è suscettibile di valutazione equitativa perché esso ben può ritenersi in re ipsa, atteso che è inevitabile il turbamento della sfera affettiva ingenerato nell'utente a seguito di un provvedimento di sospensione del servizio telefonico . Infatti in materia di danno esistenziale , il diritto alla sua integrità trova fondamento nei diritti della persona umana tutelati dall'art. 2 della Costituzione . Orbene taluni eventi, secondo il comune sentire, comportano, inevitabilmente, una modificazione peggiorativa della integrità della sfera affettiva e come tali possono essere valutati come essi stessi elementi di danno. In tale ottica al Giudice del merito che abbia riscontrato tale evento , come nel caso di specie , non va fornita alcuna prova della lesione conseguita dall'altrui comportamento illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., dovendo egli solo raccordarsi al predetto comune sentire o coscienza sociale , individuandovi quali sono gli effetti che solitamente conseguono a determinati eventi. In tal senso è corretto affermare che per alcuni eventi (e tra questi vi è sicuramente il

caso di specie) il danno è in re ipsa nel senso che ad essi consegue, inevitabilmente, un effetto pregiudizievole. Trattasi, in definitiva, di valutazioni che non possono essere ignote al giudice proprio in quanto standardizzate in taluni contesti sociali la cui lesività va risarcita equitativamente (Cassazione 12483/2003, 10750/2001, 15004/2000 sui cosiddetti standards valutativi conformi ai valori guida dell'ordinamento giuridico esistenti nella realtà sociale). Infatti , ai fini della liquidazione di tale danno, non provato, in assenza di chiari elementi, solo nel suo preciso ammontare ma certo nella sua esistenza ontologica, soccorre il principio di cui all'art. 1226 C.C. in forza del quale con la sua applicazione al caso di specie , avuto riguardo al tempo trascorso, si ritiene equo stimare in Euro 500,00 il danno non patrimoniale subito, con conseguente obbligo del risarcimento posto a carico della convenuta solidalmente alla chiamata in causa quale materiale responsabile della errata comunicazione nei confronti della convenuta stessa . Gli interessi soddisfattivi determinati nella misura legale vengono riconosciuti in favore dell'attrice e decorrono a far data della proposizione della domanda. Le spese ed i compensi legali per il presente giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo .

PQM


Il Giudice di Pace di Grosseto



Decidendo definitivamente nel procedimento contrassegnato sotto il numero 1876.16 di quest' Ufficio

1. Dichiara non dovute le fatture N. 1519413926 di € 295,53; N. 1525212587 di € 50,46; N. 1530877846 di € 76,53; N. 1542031133 di € 123,65; N. 1538329100 di € 92,60; n. 1609309921 di € 3.308,28, intestate alla attrice ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~;
2. Condanna ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Power~~ in solido alla chiamata in causa Italgas spa al pagamento della somma di Euro 500,00 a titolo di risarcimento danni per come motivato.
3. Condanna ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Power~~ in solido alla chiamata in causa Italgas spa al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per spese oltre IVA e CPA .

Grosseto 14.05.18



Il Giudice di Pace

Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli

GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

Depositato in Cancelleria

Grosseto,

23 MAG. 2018

Dr.ssa RUBINELLI